

## TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

### Domanda di liquidazione del patrimonio

(Legge 27 gennaio 2012 n. 3, art. 14 *ter e ss.*)

Per il Sig. **DAVIDE OSTI**, nato a Genova il 07.03.1968 e residente ad Avegno (GE), Via Rosaiolo 22, c.f. STO DVD 68C07 D969Y, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Colonello del Foro di Genova c.f. CLN SFN 69H69 D969R – numero di telefono 010.581349 – numero di fax 010.5530080 – indirizzo pec: stefania.colonello@ordineavvgenova.it) presso il cui studio in Genova, Via XX Settembre 34/4, è eletto domicilio come da procura in calce al presente atto

### **CON L'AUSILIO**

dell'OCC - Dott.ssa Sarah Arthemalle, con studio in Genova, con studio in Piazza Rossetti 3 C/1 pec sarah.arthemalle@legalmail.it nominata Gestore della crisi con atto 4760 depositato il 28.09.2020 dall'OCC – Commercialisti di Genova presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova (**DOC. N. 1**).

### **PREMESSO CHE**

Il ricorrente ritiene di essere in possesso dei requisiti di accesso alla procedura richiesta ex art. 14 *ter* L. n. 3/2012 ed in particolare:

a. il ricorrente è in stato di sovraindebitamento ex art. 6 comma 2 L. n. 3/2012 in quanto versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per il ricorrente non ricorrono le condizioni d'inammissibilità di cui all'articolo 7,



comma 2, lettere a) e b) della L. n. 3/2012 – richiamate all'art. 14 *ter* della stessa legge - ovvero non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal Capo II della L. n. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo II della L.n. 3/2012;

3) il ricorrente ha predisposto e sottoscritto una domanda di liquidazione con richiesta di relazione particolareggiata (**DOC N. 2**) parte integrante della relazione particolareggiata dell'OCC a cui si rinvia integralmente anche per quanto concerne la prevista documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, richiamato dall'art. 14 *ter* L. n. 3/2012 e precisamente:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni del debitore (inventario dei beni del debitore);
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia;
- composizione del nucleo familiare;
- il ricorrente ha evidenziato, altresì, di non aver compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni, come accertato dall'OCC nella relazione di cui *infra*;

3) l'OCC ha consegnato in data 17 settembre 2021 relazione particolareggiata, in cui attesta i requisiti di legge di fattibilità, stante l'avvenuto accertamento da parte dello stesso OCC dei requisiti di legge nel caso di specie per accedere alla procedura invocata, relazione contenente tutti gli allegati documenti previsti dalla legge (**DOC. N.3**);



4) il ricorrente è consapevole e manifesta, anche con la sottoscrizione del presente ricorso, la volontà di aprire una procedura di liquidazione in cui la formulazione del programma di liquidazione e del riparto è riservato al Liquidatore;

5) il debitore intende mettere a disposizione di tutti i creditori il proprio patrimonio, con l'aspettativa di ottenere, al termine della procedura, il beneficio dell'esdebitazione;

6) il debitore è consapevole che, in caso di apertura della liquidazione, è riservata al Liquidatore la verifica dell'attivo (dal quale nessun bene - mobile, credito, azienda - neppure sopravvenuto durante la procedura, potrà essere escluso) la formulazione dello stato passivo, la definizione del programma di liquidazione, la vendita dei beni del debitore secondo modalità competitive ed il riparto.

Il ricorrente dichiara, infine, che i compensi legali e gli esborsi per CU e bollo della presente procedura saranno pagati da terzo per spirito di liberalità e con rinuncia espressa alla richiesta di restituzione, ragione per cui le stesse non graveranno sugli importi messi a disposizione della procedura.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ritenuti sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012*, considerata anche la relazione particolareggiata dell'OCC,

### **CHIEDE**

A codesto Ill.mo Tribunale civile di Genova, previe le declaratorie meglio viste e ritenute e le integrazioni eventualmente richieste anche a mezzo richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti da fornire in udienza:



1) di essere ammesso alla liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012*;

2) qualora ne sussistano le condizioni, di essere successivamente ammesso al beneficio dell'esdebitazione a cui farà ricorso *ex art. 14 terdecies comma 4 L. n. 3/2012*;

3) previa la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione, *ex 14 quinquies L. n. 3/2012*:

- di nominare un liquidatore;

- di disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- di stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, per cui presta già con il presente ricorso assenso, come di seguito dichiarato espressamente;

- di fissare i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b)<sup>1</sup> come indicati nel piano di liquidazione-

*Si dichiara ex DPR 115/2012 che il contributo unificato per il presente procedimento è di Euro 98 (misura fissa).*



---

<sup>1</sup> Si evidenzia il verosimile difetto di coordinamento normativo nella Legge 3/2012 tra l'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. f) il quale dispone "*fissa i limiti di cui all'articolo 14 ter, comma 5 lettera b*" e l'inesistente art. 14 *ter* comma 5 lettera b). Il rinvio dell'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. f) è verosimilmente all'art. 14 *ter* comma 6 lettera b).



## INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il ricorrente **DAVIDE OSTI**, nato a Genova il 07.03.1968 e residente a Avegno (GE), Via Rosaiolo 22- c.f. STO DVD 68C07 D969Y, sopra meglio identificato, è stato informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.lgs. n. 196/2003, del trattamento di tutti i dati contenuti nel ricorso (e della domanda di liquidazione che lo integra) nonché della necessaria pubblicazione integrale in internet sul sito <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, del ricorso, della domanda di liquidazione, della relazione particolareggiata, del decreto di apertura della procedura e di ogni altro atto che il Tribunale riterrà necessario; dichiara di essere consapevole che le informazioni sul trattamento e sui dati relativi al titolare e responsabile sono reperibili sulla pagina web del tribunale di Genova [http://www.tribunale.genova.it/note\\_legali.aspx](http://www.tribunale.genova.it/note_legali.aspx); dichiara di aver preso visione e delle informative citate reperibili sulla pagina web del tribunale di Genova [http://www.tribunale.genova.it/note\\_legali.aspx](http://www.tribunale.genova.it/note_legali.aspx).

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciò premesso, il ricorrente **DAVIDE OSTI**, nato a Genova il 07.03.1968 e residente a Avegno (GE), Via Rosaiolo 22 – c.f. STO DVD 68C07 D969Y, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.lgs. n. 196/2003, **esprime il consenso** al trattamento di tutti i dati contenuti nel ricorso, nella domanda di liquidazione, nella relazione particolareggiata ove necessario nonché alla pubblicazione integrale in internet sul sito <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale del ricorso, della




domanda, della relazione particolareggiata ove necessario e del decreto di apertura della procedura nonché di ogni altro atto dal Tribunale ritenuto necessario.

**Si produce:**

- 1) nomina OCC;
- 2) domanda di liquidazione del patrimonio del ricorrente;
- 3) relazione particolareggiata redatta dall'OCC Dott.ssa Sarah Arthemalle inclusiva degli allegati (n. 66) ivi menzionati.

Con osservanza.

Genova, li 17 settembre 2021



**Davide OSTI** anche per approvazione e conferma dei dati e delle informazioni del ricorso ed allegati in esso richiamati.

**Avv. Stefania Colonello**



**Procura alle liti**

Io sottoscritto **DAVIDE OSTI**, nato a Genova il 07.03.1968 e residente a Avegno (GE), Via Rosaiolo 22 – c.f. STO DVD 68C07 D969Y, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt. 14 bis e ss. L. 3/2012*, conferendo ogni più ampia facoltà e potere di legge e, in particolare, apposita procura a transigere e conciliare, nonché nominare sostituti e/o domiciliatari, l'Avvocato Stefania Colonello, del Foro di Genova, c.f. CLN SFN 69H69 D969R, indirizzo pec [stefania.colonello@ordineavvgenova.it](mailto:stefania.colonello@ordineavvgenova.it), con studio in Genova, Via XX Settembre, 34/4, presso il quale eleggo domicilio. Dichiaro di aver già ricevuto l'informativa privacy *ex D.lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 216/679 (GRPD)* con la firma della procura/ mandato allo stesso difensore in data 18.08.21 e confermo il consenso con la sottoscrizione del presente documento.

Genova, li 17 settembre 2021

**Davide OSTI**



**Avv. Stefania Colonello, anche per autentica**

6





## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

R.G. 20/2021

Il giudice delegato dott. Marino Ferrari, provvedendo sul ricorso depositato in data 20.9.2021 da:

**DAVIDE OSTI**, nato a Genova il 07.03.1968, residente ad Avegno (GE), Via Rosaiolo 22 (c.f. STODVD68C07D969Y), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Colonello, avente ad oggetto la liquidazione del patrimonio del proponente;

visto l'art. 14 *quinques* L. 3/12;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

esaminati gli atti allegati e, in particolare, la relazione particolareggiata della Dott.ssa Sarah Arthemalle, con studio in Genova, Piazza Rossetti 3 C/1, nominata Gestore della crisi con atto 4760 depositato il 28.09.2020 dall'OCC – Commercialisti di Genova presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/12 e non emergano dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

vista la dichiarazione di consenso alla pubblicazione degli atti;

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente;

**nomina** liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012, la Dott.ssa Sarah Arthemalle, con studio in Genova, Piazza Rossetti 3 C/1, nominata Gestore della crisi con atto 4760 depositato il 28.09.2020 dall'OCC – Commercialisti di Genova presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova;

**dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento non diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**dispone** che, a cura del professionista sopra nominato per la liquidazione e a spese del ricorrente, venga data pubblicità del predetto ricorso e del presente decreto, mediante pubblicazione integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

corrisposto dal ricorrente al professionista nominato per la liquidazione entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;

**dispone** che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e. per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;

**ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

**dispone** la cessazione degli effetti delle cessioni del quinto e delle assegnazioni su pignoramento presso terzi dalla data del presente provvedimento in virtù dell'applicazione dell'art. 44 L.Fall.;

**ordina** la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**dichiara** che il presente decreto è titolo esecutivo e ne dispone l'esecuzione a cura del liquidatore;

**dichiara** escluso dalla liquidazione ciò che il ricorrente guadagna con la sua attività lavorativa nei limiti di quanto occorra al suo mantenimento suo, che si determina in € 900,00 per ogni mensilità, somma congruente con il limite della spesa media della famiglia composta da una sola persona, come rilevata da ISTAT per l'anno 2019;

**precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

**IL PRESENTE DECRETO DEVE INTENDERSI EQUIPARATO ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO**

Genova, 25/09/2021

il Giudice

Marino Ferrari

